

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.190

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI: APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ARTICOLO N. 42.

L'anno duemilaventitre, il giorno diciotto del mese di dicembre, legalmente convocato con avviso n. 122257 del 07/12/2023 per le ore 09:00 si è riunito in L'Aquila, nella sede comunale, alle ore 09:45, il Consiglio comunale in Sessione straordinaria di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Roberto Santangelo e la partecipazione del Vice Segretario Generale avv. Domenico de Nardis.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	BIONDI Pierluigi	Sì	18	NARDECCHIA Gloria	Sì
2	ALBANO Stefano	Sì	19	PADOVANI Gianni	Sì
3	BONTEMPO Daniela	Sì	20	PAGLIARICCIO Claudia	Sì
4	CASTELLANI Maura	Sì	21	PALUMBO Stefano	Sì
5	COCOCCETTA Laura	Sì	22	PERSICHETTI Katia	Sì
6	D'ANGELO Daniele	No	23	PEZZOPANE Stefania	Sì
7	D'ANGELO Silvia	Sì	24	ROMANO Paolo	Sì
8	DEL BEATO Tiziana	Sì	25	ROTELLINI Lorenzo	Sì
9	FACCIA Luigi	Sì	26	SANTANGELO Roberto	No
10	FERELLA Daniele	Sì	27	SANTELLA Guglielmo	Sì
11	FLAMINI Stefano	Sì	28	SCIMIA Leonardo	Sì
12	FRULLO Fabio	Sì	29	SCIMIA Massimo	No
13	GIANNANGELI Simona	Sì	30	SERPETTI Elia	Sì
14	IANNI Maria Luisa	Sì	31	TOMASSONI Alessandro	No
15	IORIO Emanuela	Sì	32	VERINI Enrico	Sì
16	MACCARONE Alessandro	No	33	VITTORINI Livio	Sì
17	MARINELLI Gianluca	Sì		Totali	28

Partecipa alla seduta il Vice sindaco e gli assessori Tinari, Giuliani, Cucchairella, De Santis, Lancia, Taranta e Tursini. Sono assenti giustificati i consiglieri Maccarone e Tomassoni e l'assessore Colonna. Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta che è **pubblica**.





Dall'inizio della seduta:

Entra Santangelo (29)

Esce Ferella (28)

Esce Padovani (27)

Esce Persichetti (26)

Esce Verini (25)

Entra Scimia Massimo (26)

Entra Padovani (27)

Entra Persichetti (28)

Esce Serpetti (27)

Esce Santangelo (26)

Entra Ferella (27) e assume la presidenza

Entra D'Angelo Daniele (28)

Esce Padovani (27)

Entra Verini (28)

Entra Santangelo (29) e riassume la presidenza

Entra Serpetti (30).

Il vice Sindaco illustra la proposta di deliberazione di cui al punto n. 3 dell'originario ordine del giorno, avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (imu) e della tassa sui rifiuti - tari: approvazione modifiche all'articolo n. 42".

Esce Santangelo (29) e assume la presidenza il vice Presidente Ferella.

Alla discussione che segue partecipano, nei tempi e nei modi come da trascrizione allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, i consiglieri Verini, Rotellini, Pezzopane, Giannangeli, Romano, Vittorini, Serpetti. Successivamente interviene ancora Verini.


Entra Santangelo (30) e riassume la presidenza.

Per dichiarazioni di voto, prende la parola il consigliere Romano.

Escono Palumbo (29), Iorio (28), Ferella (27).

Esauriti gli interventi, il Presidente pone in votazione per appello nominale la proposta di deliberazione di che trattasi, nel seguente testo:





Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU E DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ARTICOLO N. 42.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- il Documento Unico di Programmazione D.U.P. per il triennio 2023/2025 è stato approvato e trasmesso al Consiglio Comunale, ex art. 170 del D. Lgs 267/2000, che ne ha preso atto con propria Deliberazione n. 49 del 15.03.2023;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 15.03.2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato ex art. 174, comma 3 D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. il Bilancio di Previsione 2023/2025 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 03/04/2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2023-2025, ex art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

ATTESO CHE


- l'art. 151, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione finanziario e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

PRESO ATTO CHE

- con l'art. 1, c. 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, c. 639, della legge n. 147/2013 è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e che, secondo il dettato del medesimo comma, l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'art. 1, c. 780, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 prevede che "a decorrere dal 1º gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D. Lgs. n. 23/2011; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le







CONSIDERATO CHE

- l'art. 1, c. 738, della Legge n. 160/2019 <u>ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale</u> di cui all'art. 1, c. 639, della Legge n. 147/2013, <u>con contestuale eliminazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)</u>, di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il medesimo comma 738 ha disciplinato <u>la nuova IMU, a partire dal 1º gennaio 2020</u>, sulla base dei commi dal 739 al 783 dello stesso art. 1 della Legge n. 160/2019;
- l'art. 1, c. 739, della medesima legge stabilisce che "L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale,";
- tale disegno si completa con la previsione del **comma 780**, laddove <u>sono state espressamente</u> abrogate le norme relative all'IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con <u>la disciplina della nuova IMU prevista dalla Legge n. 160/2019</u>, nonché <u>quelle relative all'IMU e alla TASI</u> contenute nell'ambito della IUC di cui alla Legge n. 147/2013;
- di conseguenza, <u>a decorrere dal 1º gennaio 2020</u>, essendo la TASI non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della Legge n. 147/2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, <u>mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal soggetto passivo così come disciplinato dall'art. 1, c. 743, della Legge n. 160/2019;</u>

ATTESO INOLTRE CHE l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15 stabilisce che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.;

PRESO ATTO INOLTRE CHE

- il Ministero delle Finanze, di seguito "MEF", con Decreto del 7 luglio 2023 ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019;
- lo stesso decreto stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo "Prospetto aliquote", di cui all'art. 1, comma 757, della medesima legge;
- il decreto interministeriale del 25 luglio 2023, avente ad oggetto "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 agosto scorso, introduce una sezione dedicata al processo di approvazione del bilancio degli enti locali:

CONSIDERATO IN MERITO CHE

- l'art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013 stabilisce che il Comune con regolamento di cui all'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997, può prevedere le riduzioni tariffarie elencate dalle lettere da a) ad e-bis);
- sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e-bis) del comma 659;





Comune dell'Aquila

- l'articolo 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, nella parte relativa alla TARI prevede che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
 - a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1. i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- l'art. 1, comma 770, della Legge di bilancio 2023 ha apportato modifiche all'articolo 3, del D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 160/2016 prevedendo tra l'altro, "a) al comma 1, dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: « E' assegnato un contributo straordinario dell'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025 »";

RIPORTATO CHE il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 64/2020, ha approvato il Regolamento IMU e TARI successivamente modificato con le delibere n. 40/2021, n. 31/2022 e n. 45/2023;

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 45/2023, a seguito dell'approvazione di due specifici emendamenti da parte del Consiglio Comunale, si è provveduto ad <u>introdurre agevolazioni ai fini del pagamento della Tassa</u> sui Rifiuti:

- <u>nei confronti delle utenze non domestiche</u>, le cui modalità ordinarie di esercizio sono state <u>condizionate dalla realizzazione dei</u> lavori di riqualificazione del centro storico, sussistendo un nesso di causalità tra il disagio economico subito e l'apertura dei cantieri;
- nei confronti delle utenze domestiche:
 - a) con più di quattro componenti ed attestazione ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00;
 - b) nel cui nucleo familiare è presente un soggetto diversamente abile, con grado di invalidità superiore al 75 %, ovvero, in caso di minori, in possesso di certificazione dello stato di invalidità rilasciato delle competenti strutture, ed attestazione ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00;

CONSIDERATO INFINE CHE la volontà dell'Amministrazione Comunale, alla luce delle sopra riportate disposizioni governative e dei richiamati atti di indirizzo, è quella di procedere alla riconferma per l'esercizio 2024 delle riduzioni TARI riconosciute sia agli utenti domestici che non domestici, come da Regolamento IMU e TARI attualmente vigente;

CONSIDERATO INOLTRE che in tale sede è necessario apportare le modifiche ritenute opportune per il proseguimento delle agevolazioni sopra richiamate;

RITENUTO PERTANTO di dover sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale le modifiche al "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU e della Tassa sui Rifiuti – TARI", delineando le seguenti novità regolamentari:

- <u>all'Art. 42</u>, rubricato "RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO", sono apportate le seguenti modifiche:
 - il **comma 2** è stato sostituito integralmente come di seguito riportato:
 - 2. Alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10) ed alle pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, ubicate nel centro storico cittadino, così come delimitato dalla planimetria allegata





Comune dell'Aquila

sub lettera C) al presente regolamento, interessate dai lavori di cantierizzazione per i sottoservizi, si applica, per il solo periodo della realizzazione dei lavori, una riduzione del 30%.

- il **comma 3** è stato sostituito integralmente come di seguito riportato:
 - 3. Le istanze di riduzione descritte nel presente articolo devono essere presentate, a pena di decadenza, nella apposita modulistica predisposta dal Servizio Tributi corredata di completa e idonea documentazione attestante i requisiti richiesti, nel periodo compreso tra il 1º gennaio ed il 30 aprile dell'anno per cui si richiede la riduzione del tributo TARI.
- <u>il **comma 6** è stato sostituito integralmente</u> come di seguito riportato:
 - 6. Per il solo anno di tassazione 2024, fatte salve le eventuali ed ulteriori nuove disposizioni, alle utenze non domestiche interessate dai lavori di riqualificazione del centro storico della città e dei centri storici delle frazioni, purché di durata non inferiore a 30 giorni e, comunque, per la sola durata dei cantieri, potrà essere concessa una riduzione pari al 50% della TARI per il periodo di svolgimento dei lavori. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione i soggetti interessati dovranno formulare apposita istanza al Servizio Tributi. Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato:
 - alla verifica del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tributaria ed extratributaria dell'utenza;
 - al parere del dirigente competente, titolare degli interventi di che trattasi, che attesti l'ubicazione dell'utenza nelle aree interessate dai lavori di riqualificazione, la limitazione degli spazi necessari e la durata degli stessi.

L'agevolazione di cui al presente comma non è cumulabile con le riduzioni di cui agli articoli 42 e 45 del vigente regolamento.

RAVVISATA la necessità di approvare le modifiche al regolamento della TARI alla luce delle motivazioni sopra richiamate;

RICHIAMATO IN MERITO l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 smi, per il quale "Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi";

DATO ATTO CHE

- per tutto quanto non espressamente disciplinato dall'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU e della Tassa sui Rifiuti TARI, si fa espresso rinvio alle vigenti diposizioni normative in materia;
- per le minori entrata derivanti dalla presente deliberazione si farà fronte con le risorse di Bilancio dell'Ente;

RAVVISATO CHE

- sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 smi, e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
- sul presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 267/2000 smi e del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente Locale.

VISTO

- il D.P.R. n. 445/2000;
- le Leggi n. 388/2000, n. 296/2006, n. 214/2011, n. 147/2013, n. 160/2019, n. 15 e n. 197/2022;
- i D. Lgs. n. 241 e n. 446/1997, n. 267/2000, n. 82/2005, n. 152/2006, n. 23/2011 e n. 116/2020;
- i D.L. n. 201/2011, n. 113/2016, n. 228/2021 e n. 4/2022;
- il Decreto interministeriale del 25 luglio 2023;





- il Decreto del Ministero delle Finanza del 7 luglio 2023;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 64/2020, n. 40/2021, n. 31/2022, n. 45, n. 49 e n. 51/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 2023;

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D. Lgs. n. 267/2000 l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.


Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.

DELIBERA

- di prendere atto delle tempistiche dettate dal decreto interministeriale del 25 luglio 2023, di aggiornamento del principio contabile di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011, riportate in premessa;
- di approvare le modifiche al "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU e della Tassa sui Rifiuti TARI", che si allega alla presente, delineando le seguenti novità regolamentari:
 - <u>all'Art. 42</u>, rubricato "RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO", sono apportate le seguenti modifiche:
 - il **comma 2** è stato sostituito integralmente come di seguito riportato:
 - 2. Alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10) ed alle pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, ubicate nel centro storico cittadino, così come delimitato dalla planimetria allegata sub lettera C) al presente regolamento, interessate dai lavori di cantierizzazione per i sottoservizi, si applica, per il solo periodo della realizzazione dei lavori, una riduzione del 30%.
 - il **comma 3** è stato sostituito integralmente come di seguito riportato:
 - 3. Le istanze di riduzione descritte nel presente articolo devono essere presentate, a pena di decadenza, nella apposita modulistica predisposta dal Servizio Tributi corredata di completa e idonea documentazione attestante i requisiti richiesti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile dell'anno per cui si richiede la riduzione del tributo TARI.
 - <u>il **comma 6** è stato sostituito integralmente</u> come di seguito riportato:
 - 6. Per il solo anno di tassazione 2024, fatte salve le eventuali ed ulteriori nuove disposizioni, alle utenze non domestiche interessate dai lavori di riqualificazione del centro storico della città e dei centri storici delle frazioni, purché di durata non inferiore a 30 giorni e, comunque, per la sola durata dei cantieri, potrà essere concessa una riduzione pari al 50% della TARI per il periodo di svolgimento dei lavori. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione i soggetti interessati dovranno formulare apposita istanza al Servizio Tributi. Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato:
 - alla verifica del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tributaria ed extratributaria dell'utenza;
 - al parere del dirigente competente, titolare degli interventi di che trattasi, che attesti l'ubicazione dell'utenza nelle aree interessate dai lavori di riqualificazione, la








L'agevolazione di cui al presente comma non è cumulabile con le riduzioni di cui agli articoli 42 e 45 del vigente regolamento.

- di allegare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU e della Tassa sui Rifiuti TARI, composto di n° 51 articoli e degli allegati A e B;
- di assicurare al presente Regolamento la massima pubblicità, pubblicando lo stesso sul sito web istituzionale;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000;
- di trasmettere la presente deliberazione alla Segreteria Generale ed al Settore proponente.







La delibera viene approvata all'unanimità con il risultato che segue, riconosciuto e proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti e votanti: 27
- Voti favorevoli: 27 (Biondi, Albano, Bontempo, Castellani, Cococcetta, D'Angelo Daniele,
 D'Angelo Silvia, Del Beato, Faccia, Flamini, Frullo, Giannangeli, Ianni, Marinelli,
 Nardecchia, Pagliariccio, Persichetti, Pezzopane, Romano, Rotellini, Santangelo, Santella,
 Scimia Leonardo, Scimia Massimo, Serpetti, Verini, Vittorini).

Il provvedimento, corredato dai pareri di legge, e la trascrizione con il dettaglio degli interventi resi in Aula sono allegati al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU E DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ARTICOLO N. 42.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n* ° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA 15/11/2023

FIRMA **Tiziano Amorosi**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU E DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ARTICOLO N. 42.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA 15/11/2023

FIRMA Claudio Cerasoli

COMUNE DE L'AQUILA
Protocollo Generale: ENTRATA
0116532 24/11/2023

COMUNE DELL'AQUILA

Provincia dell'Aquila

ORGANO DI REVISIONE

DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ARTICOLO N. 42. "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU sulla proposta <u>Q</u> deliberazione Consiglio Comunale avente ad oggetto:

Il Collegio dei Revisori

VISTO

- il D.P.R. n. 445/2000;
- Leggi n. 388/2000, n. 296/2006, n. 214/2011, n. 147/2013, n. 160/2019, n. 15 e n. 197/2022;
- i D. Lgs. n. 241 e n. 446/1997, n. 267/2000, n. 82/2005, n. 152/2006, n. 23/2011 e n. 116/2020;
- i D.L. n. 201/2011, n. 113/2016, n. 228/2021 e n. 4/2022;
- il Decreto interministeriale del 25 luglio 2023;
- il Decreto del Ministero delle Finanza del 7 luglio 2023
- la richiesta di cui all'oggetto pervenuta a mezzo mail del 17.11.2023;
- la delibera di G.C. n. 547 del 15.11.2023;
- la proposta di deliberazione di C.C. n. provvisorio 72 del 16/11/2023 e relativi allegati;

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Approvazione modifiche all'articolo n. 42 "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria – IMU e della tassa sui rifiuti - TARI. Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente:

L'Aquila, 21 novembre 2023

Angelo De Medio

Carolina Pace

Domenico Marrollo





COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Digitalmente da : DOMENICO de NARDIS

Certificato emesso da : ArubaPEC

Valido da: 03-08-2022 08:22:33 a: 03-08-2025 08:22:33

IL PRESIDENTE

Firmato Digitalmente da : Roberto Santangelo

Certificato emesso da : ArubaPEC

Valido da: 27-02-2023 17:09:06 a: 27-02-2026 17:09:06